



COMUNE DI DAIRAGO

PROVINCIA DI MILANO

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ALLEGATA ALLA PREINTESA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE
DI DAIRAGO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE 2014
PREINTESA SOTTOSCRITTA IL 06/10/2015**

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 19/9/2015 la quale approva il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. per l'esercizio 2014, in conformità a quanto stabilito dall'art. 169 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal vigente Regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE:

- in data 10/10/2005 è stato firmato dalla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune Dairago per il quadriennio normativo 2002/2005 e per le annualità economiche 2004/2005;
- con propria determinazione n. 12 in data 10/01/2014 veniva effettuata una quantificazione del fondo per il miglioramento della produttività anno 2014 e impegnata la spesa;
- che la delegazione trattante in data 10/01/2014 ha preso atto della quantificazione del fondo anno 2014 e concordato la ripartizione delle risorse

DATO ATTO che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009
- sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il

"contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"

RICHIAMATA la propria determinazione n. 12 del 10/01/2014 con la quale è stato costituito il fondo produttività individuale e collettiva relativo **all'anno 2014**;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 123 del 19/12/2013 avente oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2014-2016 e Piano Occupazionale 2014" e la deliberazione G.C. n. 59 del 03/07/2017 di variazione al Piano;

DATO ATTO che l'importo del fondo è contenuto nella spesa di personale collegata alla citata deliberazione sulla quale è stato espresso il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001;

VISTO l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

PRESO ATTO che la situazione del personale in servizio presso il Comune di Dairago negli anni 2010 e 2014 risulta essere la seguente:

ANNO 2010

personale in servizio al 1 gennaio 2010	n. 14,83
personale in servizio al 31 dicembre 2010	n. 14,83
consistenza media anno 2010	n. 14,83

ANNO 2013

personale in servizio al 1 gennaio 2014	n. 14,83
personale in servizio al 31 dicembre 2014	n. 14,83
consistenza media anno 2014	n. 14,83

risulta un riduzione della media del personale pari allo 0,00%.

Tutto quanto sopra premesso si procede alla verifica della quantificazione del Fondo 2014:

1) LE RISORSE

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) sono determinate per l'anno 2013, secondo le modalità definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 e dall'art. 4 del CCNL del 9/5/2006.

La nuova disciplina (art 31, comma 2) tende a distinguere le risorse decentrate in due categorie: la prima ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e che possono essere definite "risorse decentrate stabili".

Questa categoria di risorse ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:

- a) CCNL dell'1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;
- b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2.

Un secondo gruppo di risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili (comma 3); queste sono correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali:

- a) CCNL dell'1.4.1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15, commi 2 e 4; art. 15, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;
- b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 3 e 4;
- c) CCNL del 14.9.2000: art. 54;
- d) art. 32, comma 6, del CCNL 22/1/2004.

Il CCNL 22/1/2004 dispone un incremento, a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall'anno 2003, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001, con esclusione della quota relativa alla dirigenza (art. 32, comma 1).

Sempre con decorrenza dall'anno 2003, le risorse stabili subiscono un ulteriore incremento annuo lordo (comma 2) per un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza; questo secondo incremento è consentito agli enti locali la cui spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti (l'anno preso a riferimento per la verifica dei parametri di bilancio è il 2001) (art. 32, commi 3).

Gli enti locali, in possesso degli indicatori sopra descritti, incrementano ancora le risorse decentrate (comma 7) di un ulteriore importo corrispondente alla percentuale dello 0,20% del

monte salari, esclusa la dirigenza, dell'anno 2001; questo specifico finanziamento è destinato a incentivare gli incarichi per le alte professionalità di cui all'art. 10 del CCNL 22/1/2004.

Gli incrementi dello 0,50% e dello 0,20% del monte salari 2001 non possono essere disposti dagli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (comma 8); in tutti gli altri casi gli enti sono tenuti a disporre gli incrementi, in presenza dell'accertato possesso dei requisiti prescritti.

Il CCNL 9/5/2006 dispone un incremento, a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall'anno 2006, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, con esclusione della quota relativa alla dirigenza (art. 4, comma 1). L'ulteriore incremento corrispondente allo 0,70% del monte salari 2003, con esclusione della quota della dirigenza, consentito agli enti locali la cui spesa del personale risulta inferiore al 26% delle entrate correnti, (rif. conto consuntivo 2005), in applicazione dell'art. 4, comma 2 lett. b) del CCNL 9/5/2006 non trova applicazione per il 2008.

2) FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse decentrate stabili (art. 31, comma 2, CCNL 22/1/2004) ricomprendono le risorse decentrate stabili del 2004, con le seguenti integrazioni:

1) art. 32 del CCNL 24/01/2004:

- **comma 1):** aumento dell'importo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza, pari a € 1.938,98=;

- **comma 2):** ulteriore incremento dell'importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza, pari a € 1.563,68=; questo incremento è consentito in quanto la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti (rif. 2001) e può trovare applicazione in quanto il Comune di Dairago non è un ente dissestato o strutturalmente deficitario;

- **comma 7):** l'ulteriore incremento dell'importo corrispondente allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza, non viene previsto in quanto non esiste al momento personale incaricato di alta professionalità.

2) art. 4 del CCNL 9/5/2006:

- **comma 1):** aumento dell'importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota della dirigenza, pari a € 1.578,26=;

3) art. 8 del CCNL 11/4/2008:

- **comma 2):** aumento dell'importo pari allo 0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota della dirigenza, pari a € 2.437,09=;

Il totale delle **Risorse Stabili** ammonta così ad **€ 36.330,99=**

Risorse decentrate variabili (art. 31, comma 3, CCNL 22/1/2004) ricomprendono le risorse di cui:

1) all'art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999:

- **Let. k):** riguarda le specifiche risorse destinate dalla legislazione corrente alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale (art. 18 della legge 109/94 legge Merloni), con vincolo di destinazione, pari a € 660,00=;

- **Let. m):** si riferisce ai risparmi sulle somme destinate al lavoro straordinario ED è pari ad € 0,00;

2) all'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999: non viene proposto nessun stanziamento.

3) all'art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/1999: non viene proposto nessun stanziamento.

Il totale delle **Risorse Variabili** ammonta così ad **€ 660,00=.**

3) UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (art. 17 CCNL 1/4/1999)

Definita l'entità del "fondo" per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività è stata affrontata la destinazione delle risorse finanziarie:

art. 33 CCNL 22/1/2004:

risorse destinate al pagamento dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 24/1/2004.

art. 17 CCNL 1/4/1999:

Lettera a): risorse per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

L'incentivazione della produttività è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramenti quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli

aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

Il sistema di incentivazione del personale si basa su piani di attività prioritari ed innovativi, assegnati nei PEG ai centri di responsabilità, valutati sulla base dei criteri di efficienza ed efficacia dal nucleo di valutazione.

Lettera b): costituzione fondo per la progressione economica nella categoria (progressione orizzontale)

Le risorse che dal fondo generale confluiscono nel fondo per la progressione orizzontale sono quantificate in rapporto agli avanzamenti di posizione economica programmati su base annuale e pluriennale. Il fondo, una volta costituito, acquista una sua autonomia di gestione e di utilizzazione ed è caratterizzato da una certa stabilità nel tempo. Esso annualmente può essere oggetto di verifica in sede di contrattazione integrativa per accertarne le disponibilità e gli ulteriori finanziamenti.

Lettera c): costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per gli enti con posizioni dirigenziali

Per gli enti con posizioni dirigenziali le risorse sono individuate nell'ambito della ripartizione delle disponibilità quantificate in base all'art. 15.

Nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato sono state destinate le risorse del salario accessorio (produttività, indennità varie, straordinario) già destinato in passato per coloro che assumono la responsabilità organizzativa. Questo Ente non ha in organico posizioni dirigenziali.

Lettera d): risorse per il pagamento delle indennità di rischio, turno e reperibilità

Risorse destinate al pagamento delle indennità di turno, rischio, maggiorazione oraria e reperibilità secondo la disciplina prevista dai vigenti CCNL.

Lettera e): risorse per compensare attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di disagio per alcune figure professionali appartenenti alle categorie A, B e C.

Lettera f): risorse per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

Risorse destinate al pagamento di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale della categoria D che non risulti incaricato delle funzioni dell'area delle Posizioni organizzative e per alcune figure di coordinamento delle cat. B e C.

Lettera g): risorse per incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate a disposizioni di legge

Risorse destinate al pagamento degli incentivi derivanti dall'applicazione della legge Merloni (art. 18) e da altre disposizioni (istat, passaporti e incentivazioni recupero evasione icip);

Lettera i): risorse per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale incaricato delle qualifiche di ufficiale di stato civile, anagrafe ecc.

Risorse destinate al pagamento di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie D, C e B;

4) COMPATIBILITA' DEI COSTI DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO CON I VINCOLI DI BILANCIO

Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività anno 2014, nel rispetto della normativa vigente, viene previsto senza alcuna integrazione delle risorse variabili, ad eccezione delle risorse per incentivi legati alla progettazione interna (Legge Merloni)

Il **fondo incentivante** ammonta complessivamente a **€ 36.990,99=**

Le risorse destinate al finanziamento dei fondi sono previste e stanziare in bilancio nei rispettivi capitoli di spesa per il personale anno 2014 e nei rispettivi capitoli di spesa del salario fisso. Analogo stanziamento è previsto nei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale.

La Responsabile area amministrativa
contabile
Grazzella Bonafin

Dairago, lì 06/10/2015